



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO TERZA MODIFICA

RUE

Prima modifica approvata con Del. C.C. n° 119 del 15/06/2011

Seconda modifica approvata con Del. C.C. n° 95 del 12/07/2013

Terza modifica adottata con Del. C.C. n° del 23/12/2014

Il Sindaco
Stefano Reggianini

L'Assessore all'Urbanistica
Massimiliano Vigarani

Il Vicesindaco
Maurizia Bonora

Il Responsabile del Procedimento
geom. Gianluigi Masetti

I Progettisti
ing. Stefania Comini
geom. Gianluigi Masetti
geom. Luca Pierantoni
Settore Pianificazione Economico Territoriale

Approvato con Del. C.C. n° 75 del 08/04/2009

Il Sindaco
Sergio Graziosi

Il Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica
dott. Lorenzo Turci

Il Responsabile del Procedimento
ing. Carlo Mario Piacquadio

I Progettisti
arch. Piergiorgio Rocchi, Ufficio di Piano

Coordinamento interno
geom. Gianluigi Masetti

Allegato I

Regolamento comunale per la disciplina delle insegne dei mezzi pubblicitari

INDICE

TITOLO 1.	DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1.1	Oggetto e campo di applicazione del presente regolamento	1
TITOLO 2.	DEFINIZIONI E SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI	2
Art. 2.1	Definizione dei mezzi pubblicitari	2
TITOLO 3.	DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	3
Art. 3.1	Disciplina dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato	3
Art. 3.2	Disciplina dei mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato.....	4
Art. 3.3	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.....	5
TITOLO 4.	PROCEDURA AMMINISTRATIVA.....	8
Art. 4.1	Competenza alla presentazione della domanda e rilascio della autorizzazione... 8	
Art. 4.2	Presentazione della domanda al Comune	8
Art. 4.3	Procedura di rilascio delle autorizzazioni	9
Art. 4.4	Procedura di rilascio delle autorizzazioni temporanee.....	10
Art. 4.5	Rinnovo dell'Autorizzazione	10
Art. 4.6	Mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione esplicita.....	11
Art. 4.7	Modifiche.....	11
Art. 4.8	Obblighi del titolare dell'Autorizzazione.....	11
Art. 4.9	Anticipata rimozione	11
Art. 4.10	Insegne abusive	11
TITOLO 5.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	13
Art. 5.1	Mezzi pubblicitari preesistenti	13
Art. 5.2	Sanzioni amministrative	13
Art. 5.3	Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi.....	13
Art. 5.4	Ripristino dello stato dei luoghi	13
Art. 5.5	Norma finale di rinvio.....	13
TITOLO 6.	SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI DEI MEZZI PUBBLICITARI	15

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1.1 Oggetto e campo di applicazione del presente regolamento**

1 Il presente Regolamento si limita, nei casi in cui sia necessario, al richiamo della sovraordinata normativa vigente, nella quale sono da includere anche gli atti di coordinamento tecnico regionali.

2 Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992, nonché all'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO 2. DEFINIZIONI E SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 2.1 Definizione dei mezzi pubblicitari

1 Trovano diretta applicazione le definizioni dei mezzi pubblicitari stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i.

2 Ad esse si aggiungono alcune ulteriori specificazioni secondo la disciplina urbanistica/edilizia comunale.

3 TOTEM

Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

4 IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

5 TARGHE

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.), recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato sull'ingresso che da accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

6 BACHECHE

Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).

7 VETROFANIE

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

8 VETROGRAFIE

Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

9 CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico.

TITOLO 3. DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 3.1 Disciplina dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1 DISTANZE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 30 m dai segnali stradali e dalle intersezioni con l'esclusione delle pre-insegne di esercizio;
- b. 2 m dal margine della carreggiata e comunque all'interno della proprietà sia pubblica (nel limite di cui all'art. 3.2 seguente), che privata;
- c. 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni, con l'esclusione delle pre-insegne di esercizio.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia o, nel caso di cui alla lettera b), ortogonalmente ad esse.

2 DEROGHE

Per le insegne poste ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada, non si applicano le norme di cui al comma 2.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applica il divieto di cui al comma 3 lett. a) art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a m 4 e comunque a distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applicano le norme di cui al precedente comma 2 e quelle di cui al comma 3 lett. c) art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, a condizione che gli stessi siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati esistenti, ad una distanza non inferiore a 2 m dal limite della carreggiata.

3 DIMENSIONI

La superficie totale dei mezzi pubblicitari, derivante dalla somma delle superfici di insegne, targhe, vetrofanie, ecc., ubicati in corrispondenza della sede di un'attività (individuata tramite Partita IVA) e nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali, fatte salve le indicazioni contenute nel "Regolamento comunale Imposta di pubblicità e Diritto di pubbliche affissioni":

TIPO D'AMBITO	DIMENSIONI MASSIME AMMESSE
Ambiti AS	4 mq, di cui max 2 mq destinati ad insegne di esercizio
Ambiti del Territorio rurale	6 mq, di cui max 4 mq destinati ad insegne di esercizio
Ambiti APC e ANP	20 mq, di cui max 4 mq destinati ad insegne di esercizio
Ambiti AD e AND	20 mq, di cui max 4 mq destinati ad insegne di esercizio
Ambiti AR, AN, AC	10 mq, di cui max 4 mq destinati ad insegne di esercizio

4 SPECIFICHE PER AMBITI STORICI O EDIFICI TUTELATI

I mezzi pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un'attività (individuata tramite Partita IVA) e nelle sue pertinenze, ricompresi negli Ambiti Storici o relativi ad edifici tutelati, potranno essere esclusivamente delle seguenti tipologie:

- insegne frontali:
 - potranno essere del tipo aderente al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie;

- ai piani terra dei fabbricati dovranno essere collocate nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave delle vetrine di esercizio, o immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano;
- ai piani superiori dovranno essere comprese nella larghezza delle aperture;
- insegne su tende parasole:
 - nel caso di edifici appartenenti al "sistema dei portici", le tende dovranno essere esclusivamente del tipo fisso verticale, posizionate all'interno dello spazio delimitato dalle strutture archivolte e limitate in senso verticale dal capitello o dall'appoggio sul pilastro;
 - nella generalità degli altri casi potranno essere ammesse tende del tipo estensibile o a cappottina, purché ricomprese nella lunghezza delle vetrine o aperture ai soli piani terra dei fabbricati, con bordo inferiore posizionato ad una altezza minima di m. 2,20 dal piano di calpestio sottostante, ed una sporgenza massima pari a $\frac{3}{4}$ della larghezza del marciapiede pubblico;
- targhe: dovranno essere di preferenza realizzate in ottone, metallo con trattamento opacizzante, vetro o materiale plastico trasparente, ed ubicate a fianco dell'accesso delle attività;
- bacheche: di norma dovranno essere ubicate nei pressi dell'accesso dell'attività ed in posizione non pregiudizievole per il transito pedonale e veicolare; nel caso riguardino messaggi e comunicazioni di carattere politico, istituzioni pubbliche o associazioni di accertato interesse pubblico, potranno essere consentite negli appositi spazi individuati da specifico provvedimento amministrativo comunale di regolamentazione;
- vetrofanie;
- vetrografie.

In relazione ad interventi pubblici di arredo urbano od a manifestazioni di carattere pubblico o privato (se preventivamente autorizzate), potranno essere inoltre ammessi i seguenti ulteriori mezzi pubblicitari:

- striscioni, locandine, standardi e bandiere;
- cartelli pubblicitari temporanei;
- impianti pubblicitari di servizio.

E' concessa una deroga per la sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti non ricompresi nell'elenco di cui sopra o difformi dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, purchè coerenti e compatibili con il contesto urbano tutelato o riconducibili a particolari tipologie caratterizzanti il contesto storico-testimoniale tutelato.

Una deroga particolare è concessa per informazioni pubbliche, farmacie, tabaccherie ed altre strutture pubbliche, per le quali è concessa la possibilità di ricorso ad insegne a bandiera anche luminose.

Art. 3.2 Disciplina dei mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato

1 Il territorio ricadente all'esterno della perimetrazione individuata dalla D.G.C. n. 198 del 05.07.2005 è sottoposto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 495 del 16.12.92 e loro ss. mm. ii.

2 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non si applicano le norme di cui al comma 3, lett. a), art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, a condizione che le stesse si trovino a distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

3 Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 3, lett. a) art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Art. 3.3 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1 Qualsiasi mezzo pubblicitario, ad eccezione di quelli temporanei, può essere autorizzato o legittimato solo se l'attività svolta risulta, sotto l'aspetto edilizio, legittimamente insediata e per la quale risulta essere stata rilasciata od assentita l'agibilità dei locali. La limitazione non si applica agli edifici ultimati in data antecedente la riadozione del RUE (20.10.2008).

2 INSEGNE DI ESERCIZIO

In base alla tipologia si distinguono:

- insegne frontali (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
- insegne a bandiera (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
- insegne a bandiera su palo;
- insegne su tende parasole.

Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle aree di pertinenza della stessa.

Per aree di pertinenza si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.

Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio a cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Le insegne non potranno debordare dal prospetto del fabbricato (limite di gronda) e sporgere dalla parete del fabbricato per più di cm. 15. Potranno essere posizionate anche sotto i portici, in modo che comunque non pregiudichino l'accesso agli ingressi presenti.

Per le insegne di esercizio si applicano le norme di cui all'art. 51, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 2 m all'interno dei centri abitati.

Il bordo inferiore delle insegne a bandiera dovrà distare da terra m 2.50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico. La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.

3 CARTELLI PUBBLICITARI

E' possibile installare cartelli pubblicitari su suolo pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

Il bordo inferiore dei cartelli dovrà distare da terra m 2.50 se gli stessi sono installati su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico. La distanza del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno m 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata.

4 TOTEM

E' possibile installare totem sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure:

- su suolo privato: esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa; in caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze;
- su suolo pubblico: previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

Le dimensioni massime sono pari a m 2 x 2 di base per m 3.50 di altezza.

5 IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

Possono essere luminosi per luce diretta o indiretta e possono avere una superficie massima di mq 18. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi all'interno del centro abitato.

E' possibile installare impianti a messaggio variabile su suolo pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

6 TARGHE

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le dimensioni massime sono di m 0.40 x 0.30 h, fatti salvi limiti più restrittivi eventualmente imposti dagli ordini professionali.

Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni.

Le targhe professionali sanitarie devono rispettare le norme prescritte dalla L. 05/02/1992 n. 175 e successivo Regolamento approvato con decreto 16/09/1994 n. 657.

7 BACHECHE

Possono essere installate esclusivamente in prossimità dell'attività, solo su suolo privato o privato ad uso pubblico e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali.

Non potranno superare le dimensioni di m 1,00 X 1,00 per uno spessore massimo di cm 20.

8 VETROFANIE

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

9 VETROGRAFIE

La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

10 PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n. 507/93.

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% dei ponteggi o della recinzione. Tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori o che riportino un'unica pubblicità anche se diversa dalle attività del cantiere.

11 CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI

La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o legale rappresentante delle medesime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con apposita comunicazione.

E' consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m 0.70 x 1.00, salvo deroga debitamente motivata.

La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che nei 10 giorni precedenti e nelle 48 ore successive.

Per le attività dei teatri e musei comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.

Il periodo di esposizione non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a n.5 impianti per senso di marcia e per via. Non potranno superare le dimensioni di m 0,70 x 1,00. Il periodo di esposizione sarà legato alla durata dell'evento, comunque non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

12 PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

La regolamentazione della pubblicità fonica è disciplinata dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i..

Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati per legge.

13 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, come definiti dal presente Regolamento, è soggetta ad individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale.

TITOLO 4. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 4.1 Competenza alla presentazione della domanda e rilascio della autorizzazione

1 Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2 Fuori Centro abitato, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;

3 All'interno del Centro Abitato, di cui all'art.4.2 co.1 del presente regolamento, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'Autorizzazione, è sempre del Comune.

4 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art.23 del Codice della Strada e la loro Collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Art. 4.2 Presentazione della domanda al Comune

1 La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata corredata dai seguenti documenti obbligatori, senza i quali la domanda è da considerarsi irricevibile:

- a. generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- b. identificativi catastali dell'immobile, strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
- c. planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità alla richiesta (con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
- e. nel caso in cui il richiedente sia diverso dalla proprietà, occorrerà presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della proprietà che autorizza il richiedente all'installazione dei mezzi pubblicitari (con allegata fotocopia anche di un documento di identità della proprietà in corso di validità).
- f. nel caso in cui la proprietà sia un Ente occorrerà presentare specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario;
- g. progetto quotato in scala 1:20 dell'opera (prospetti, sezioni, ecc. dello stato attuale e di progetto) e relativa descrizione tecnica (tipologia costruttiva, materiale, sistema di supporto, ecc.), dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- h. bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- i. documentazione fotografica del sito di ubicazione, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia

- d'insieme); nel caso di mezzi pubblicitari da installare su immobili sottoposti a vincoli di tutela o ricompresi in Ambiti Storici occorrerà presentare un rendering fotografico;
- j. asseverazione in merito alla rilevanza/non rilevanza dell'opera ai fini sismici ai sensi della L.R. 19/2008 e della DGR 687/2011;
 - k. autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, come prevista dall'art.53 del DPR 495/1992;
 - l. dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 per gli impianti pubblicitari luminosi.
- 2 La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dei seguenti pareri/autorizzazioni/Nulla Osta qualora dovuti:
- parere del Settore Polizia Municipale, solo qualora sia già stato ottenuto autonomamente;
 - richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (se il sito ricade in zona vincolata ai sensi del Titolo III del predetto Decreto) completa della seguente documentazione in triplice copia:
 - relazione descrittiva del mezzo pubblicitario;
 - rappresentazione grafica (bozzetto) dei mezzi pubblicitari;
 - documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi e/o degli edifici, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici dell'area oggetto d'intervento;
 - relazione paesaggistica o, in alternativa, scheda per la procedura semplificata, secondo quanto disciplinato dal DPCM 12.12.2005;
 - preventiva Autorizzazione ai lavori rilasciata dalla competente Soprintendenza (se trattasi di intervento interessante un immobile tutelato ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 42/2004 – Beni culturali).
- 3 Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
- 4 Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g); per i casi contemplati dalle lettere h) e i) del medesimo articolo 17, solo per quanto installato all'interno dei locali.

Art. 4.3 Procedura di rilascio delle autorizzazioni

- 1 L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad Autorizzazione amministrativa del Comune.
- 2 L'Autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione di cui all'art. 4.2 precedente, dopodiché il competente ufficio comunale deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato, fatto salvo il perfezionamento della procedura relativa al rilascio dell'eventuale Autorizzazione Paesaggistica.
- 3 Nel caso in cui sia dovuta la preventiva Autorizzazione Paesaggistica, i termini del procedimento saranno sospesi fino all'avvenuto rilascio della stessa.
- 4 E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Castelfranco Emilia.
- 5 Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla richiesta.
- 6 Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro il termine fissato al comma 5 precedente.

7 Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.

8 L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio e dovrà essere ritirata entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della determinazione, salvo richiesta di proroga, in caso contrario l'autorizzazione sarà considerata decaduta.

9 L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni dalla data di rilascio, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato, ovvero provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.

10 L'autorizzazione decade quando:

- non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- nel caso in cui l'autorizzazione non venga ritirata entro 30 giorni dalla data di rilascio della determinazione;
- la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività a cui esso si riferisce;
- la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

11 L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

12 Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 4.4 Procedura di rilascio delle autorizzazioni temporanee

1 Per i cartelli pubblicitari temporanei di natura commerciale, l'autorizzazione all'installazione si ottiene dietro presentazione di richiesta in bollo su apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale, che potrà essere anche anticipata via fax e successivamente inviata tramite servizio postale. Se l'istanza risulta completa dei previsti allegati e conforme alla normativa vigente in materia, verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data del protocollo.

Art. 4.5 Rinnovo dell'Autorizzazione

1 L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2 Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera k) , 1° comma, dell'art.4.2 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3 Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art.4.2.

4 In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. apposita domanda corredata della sola autodichiarazione autenticata che attesti quanto indicato alla lettera k) , 1° comma, dell'art.4.2 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

5 Il rinnovo si intende rilasciato per un periodo di ulteriori tre anni, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, qualora non intervenga in proposito provvedimento di revoca o di decadenza da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4.6 Mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione esplicita

- 1 I seguenti mezzi pubblicitari non necessitano di autorizzazione amministrativa esplicita:
 - a. vetrofanie e vetrografie sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di 2 mq, ad esclusione degli edifici tutelati o ricompresi negli Ambiti AS, per i quali occorre la preventiva autorizzazione;
 - b. insegne effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento;
 - c. modifiche di insegne secondo quanto previsto al precedente art. 10 e all'art.53 comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i.;
 - d. pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali;
 - e. iscrizioni su automezzi di cui all'art. 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i.

Art. 4.7 Modifiche

- 1 Per modifiche si intende la variazione delle scritte riportate sulle facciate di insegne, cartelle ed altri mezzi pubblicitari, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.
- 2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, è consentita la modifica di mezzi pubblicitari già autorizzati, previa semplice comunicazione al Comune corredata della documentazione minima prevista all'art. 4.2 del presente Regolamento, necessaria a definire la natura delle modifiche previste.

Art. 4.8 Obblighi del titolare dell'Autorizzazione

- 1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 54, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, l'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali

Art. 4.9 Anticipata rimozione

- 1 Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 2 Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3 La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4 Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo art. 4.10.

Art. 4.10 Insegne abusive

- 1 Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
- 2 Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non comunicata apportata ad insegne già in opera.
- 3 Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4 L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o non è stata effettuata la preventiva comunicazione.

5 Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

6 Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo articolo 5.2, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 5.1 Mezzi pubblicitari preesistenti

1 I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, potranno essere mantenuti in opera, purché regolarmente autorizzati in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta fino alla scadenza dell'autorizzazione.

2 Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente Regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica, la sostituzione o il rinnovo, fatte salve le eccezioni previste per gli Ambiti AS ed i fabbricati tutelati.

3 I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati dietro presentazione di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento di una sanzione fissata in Euro 516.00, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4 I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non regolarmente autorizzati e non conformi al Regolamento stesso, dovranno essere rimossi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Oltre tale data, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste all'art. 23 del Codice della Strada e D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., applicabili anche nei casi di cui al precedente comma 3, nel caso in cui si sia provveduto alla regolarizzazione.

Art. 5.2 Sanzioni amministrative

1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 56, commi 5 e 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda - senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute - è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del codice della Strada e D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. e dall'art.24 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 689/1981.

Art. 5.3 Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1 Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2 Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.

3 Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 5.4 Ripristino dello stato dei luoghi

1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 54, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2 In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.


Art. 5.5 Norma finale di rinvio

1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento

di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonché le altre norme di legge e di regolamenti applicabili alla materia.



TITOLO 6. SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Esempio n° 1: INSEGNA FRONTALE





SEZIONE A - A TIPO


Esempio n° 2: INSEGNA A BANDIERA



Esempio n° 3: CARTELLO PUBBLICITARIO




Esempio n° 4: TOTEM



Esempio n° 5: PREINSEGNE

LE PREINSEGNE POSSONO RIPORTARE UNA SCRITTA IN CARATTERI ALFANUMERICI COMPLETATA DA FRECCIA DI ORIENTAMENTO ED, EVENTUALMENTE, DA SIMBOLI E MARCHI



LA PREINSEGNA POTRA' ESSERE MONOFACCIALE O BIFACCIALE MA NON LUMINOSA. POTRANNO ESSERE INSTALLATE FINO AD UN MASSIMO DI 6 PREINSEGNE PER IMPIANTO